



2 febbraio 2021

## ORDINANZA MUNICIPALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E LA DIMINUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Il Municipio di Manno,

### premesse

- che la promozione di un'illuminazione efficace ed efficiente (illuminare solo ciò che si intende o è necessario illuminare minimizzando il consumo energetico e gli impatti negativi sull'ambiente) è l'obiettivo delle "Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose" (UFAM, 2005);
- che la mancanza di pianificazione e controllo dell'illuminazione pubblica e privata esterna può determinare uno spreco di energia e una ridotta efficienza del servizio;
- che un'errata progettazione e/o installazione di impianti di illuminazione può causare effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti con pregiudizio della sicurezza, disturbi psico-fisici per quei cittadini i quali all'interno delle abitazioni subiscono gli effetti dell'illuminazione esterna (effetti ambientali negativi);
- che per risolvere le problematiche di cui sopra occorre una razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterni sia pubblici che privati finalizzata:
  - a) al contenimento del consumo energetico;
  - b) al miglioramento dell'illuminazione secondo i principi di reale fruizione ed effettiva necessità;
  - c) alla limitazione degli effetti ambientali;

### richiamati

- la Legge federale della natura e del paesaggio (LPN) artt. 1, 3, 18 e 20 cpv. 1;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) artt. 1, 7 cpv. 1, 4, 11. 12 e 14;
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC), artt. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 4;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) artt. 1 e 3;
- l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS) art. 6 cpv. 1 nuova cifra 12;
- il Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici del 16 dicembre 2019;
- gli artt. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);

con risoluzione municipale 46 del 1. febbraio 2021, stabilisce quanto segue.

## **Art- 1 Finalità**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli impianti di illuminazione esterna esistenti, futuri, pubblici e privati con particolare riferimento alla riduzione dei consumi elettrici e degli effetti ambientali negativi.

<sup>2</sup> Sono soggetti alla presente Ordinanza i proprietari privati e pubblici, gestori o responsabili di edifici o impianti per i quali è necessario o si richiede un impianto di illuminazione esterna.

## **Art. 2 Definizioni**

<sup>1</sup> Impianto di illuminazione esterna: qualunque impianto atto all'illuminazione notturna di aree, monumenti, edifici o oggetti e manufatti posti all'esterno degli edifici.

<sup>2</sup> Impianto esistente: impianto che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza ha già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni alla sua realizzazione, oppure è in fase di esecuzione, o già portato a termine.

<sup>3</sup> Impianto nuovo: impianto che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non ha ancora ottenuto tutte le necessarie approvazioni alla sua realizzazione, oppure è ancora in corso la pratica di autorizzazione.

<sup>4</sup> Impianto a ridotto consumo energetico: impianto di illuminazione dotato di lampade con la più alta efficienza energetica in relazione allo stato della tecnologia.

## **Art. 3 Impianti nuovi**

<sup>1</sup> Sul territorio comunale è vietata la posa e l'installazione di skybeamer o fasci di luci fisse o roteanti di qualsiasi tipo.

<sup>2</sup> Tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere progettati ed eseguiti in modo da risultare non inquinanti e a ridotto consumo energetico.

Insegne pubblicitarie e impianti particolari devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno definite nell'ambito della procedura di autorizzazione.

<sup>3</sup> L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per tutti i tipi di insegne luminose che non hanno un indispensabile uso notturno si deve prevedere uno spegnimento o una riduzione della potenza impiegata dalle ore 23:00 alle ore 06:00.

<sup>4</sup> Per l'illuminazione di edifici di particolare valore architettonico, monumenti storici, sculture, ecc. devono pure essere privilegiati sistemi di luminosità dall'alto verso il basso, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata dalle ore 23:00 alle ore 06:00.

<sup>5</sup> È concessa una deroga per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte (quindi non inquinanti) quali portici, sottopassaggi, gallerie ecc.

<sup>6</sup> È concessa facoltà al Comune, per un numero massimo di 30 giorni all'anno, di concedere deroga agli orari di spegnimento, o riduzione del flusso luminoso, in occasione di festività legalmente riconosciute, o di feste particolari ma comunque autorizzate dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 4 Impianti esistenti**

<sup>1</sup> Per tutti i tipi di insegne luminose esistenti che non hanno un indispensabile uso notturno si deve prevedere uno spegnimento o una riduzione della potenza impiegata dalle ore 23:00 alle ore 06:00; l'adeguamento dell'impianto deve in ogni caso avvenire entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> In caso di manutenzione straordinaria, gli impianti di illuminazione esterna già esistenti sono considerati impianti nuovi e devono essere conformi alla presente ordinanza.

## **Art. 5 Sanzioni**

Eventuali trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite, conformemente all'art. 7 del Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici, che prevede multe fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

## **Art. 6 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 2021.

## **Art. 7 Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a partire dal 5 febbraio 2021.

Il Sindaco  
  
Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario  
  
Paolo Vezzoli